CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

DIREZIONE EDILIZIA

VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE IN VIA MERCADANTE - FIRENZE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PRESTAZIONALE

Indice generale

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO....3
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO....3
ART. 1.1 IMPORTO DEL SERVIZIO....3
ART. 1.2 CATEGORIA DEI SERVIZI OGGETTO DEL SERVIZIO....3
ART.1.5 DURATA DEL SERVIZIO....4
ART.2 MODALITA’ DI APPALTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE....4
ART.3 SUBAPPALTO....4
ART.4 CESSIONE DEL CONTRATTO....5
ART.5 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE....5
ART.6 GARANZIA PROVVISORIA....5
ART.7 CAUZIONE DEFINITIVA....5
ART.8 RIDUZIONE DELLE GARANZIE....5
ART.9 ASSICURAZIONI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO....6
ART.10 OBBLIGHI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO....6
ART.11 ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO....7
ART.12 PAGAMENTI....7
ART. 13 DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO....7
ART.14 CONTROLLI E VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE....8
ART.15 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI....8
ART.16 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE....8
ART.17 PENALI....8
ART.18 GRAVE ERRORE CONTRATTUALE....9
ART.19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....9
ART.20 RECESSO DAL CONTRATTO....10
ART.21 TRIBUNALE COMPETENTE....10
ART.21 DOMICILIO....10
ART.22 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI....10
ART.23 CODICI DI COMPORTAMENTO....10
CAPITOLATO PRESTAZIONALE....11
ART.1 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI....11
ART.2 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI....11
ART.3 ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI....11
ART.4 ATTIVITÁ DI INGEGNERIA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, VERIFICA E ALLA REDAZIONE DEI PSC....12
ART.5 ATTIVITÁ DI INGEGNERIA RELATIVE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA....12
ART.6 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO....13
ART.7 VERIFICA SISMICA....13

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'affidamento è costituito dall'esecuzione delle attività relative alla alla verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, sede di suoi stessi uffici, posti in Via Mercadante 42 Firenze.
L'edificio, poiché sede di uffici pubblici, rientra tra gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, ai senti dell'"Allegato A" approvato con delibera di Giunta regionale n. 663 del 20 maggio 2019, e quindi ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 devono essere effettuate a cura del rispettivo proprietario.

ART. 1.1 IMPORTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo delle prestazioni richieste ammonta a **50.855,56 Euro**, ed è calcolato in base a quanto previsto dall'OPCM 3362/2004, il suddetto importo sarà soggetto ad un coefficiente di rivalutazione del 24,3% considerato che le tariffe risalgono al 2004.

	€/mc	mc	Parziali €
Fino a 10,000mc	2,5	10000	25000,00
Tra 10,000 e 30,000mc	1,8	8840,87	15913,57
	Totali	**18840,87**	**40913,57**
		Rivalutazione +24,3%	**50855,56**

IMPONIBILE	€ 50.855,56
INARCASSA 4%	€ 2.034,22
IVA 22%	€ 11.635,75
TOTALE	**€ 64.525,53**

ART. 1.2 CATEGORIA DEI SERVIZI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'importo stimato e presunto delle prestazioni riguardano immobili o parti di immobili è quantificabile come segue:

Elenco di classi e categoria di opere da sottoporre a progettazione o verifica sismica		
ID Opere	***Identificazione delle opere***	***Importo prestazioni***
S.03	S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	€ 40.684,50
S.04	S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti	€ 10.171,06

	rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	
	Totale	€ 50.855,56

ART.1.5 DURATA DEL SERVIZIO

Il termine per l'esecuzione del servizio è di **180gg** consecutivi, che decorrono dalla consegna del servizio da parte del DTS.
L'appaltatore non potrà opporre ad eventuali contestazioni di mancata, ritardata o non continuativa conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente contratto secondo il relativo programma o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'operatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla direzione per l'esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'operatore comunque previsti dal presente capitolato;
d) le eventuali controversie tra l'operatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'operatore e il proprio personale dipendente.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né possono essere invocate dall'appaltatore contro l'eventuale risoluzione del contratto.

ART.2 MODALITA' DI APPALTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente incarico verrà affidato mediante procedura diretta, ai sensi del D.L. n. 77 del 31/05/2021 e della Legge n. 108 del 29/07/2021 Art.51 comma 1. lettera a), applicando il criterio del minor prezzo.

L'operatore economico dovrà formulare un unico ribasso percentuale da applicare al progetto di notula redatto in base al DM 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24 c.8 del DLGS 50/2016", o, nel caso di verifiche di vulnerabilità sismica in base alle indicazioni di costo contenute nell'OPCM 3362/2004.

ART.3 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, c. 8 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e smi il subappalto è vietato, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Il concorrente, nel rimettere le offerte ai sensi del presente capitolato, dovrà indicare:
a - se intende avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti suddetti;
b - le parti del contratto che intende subappaltare;
c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
L'appaltatore dichiara inoltre di conoscere la disciplina del subappalto regolata dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105 c. 13 del Dlgs 50/2016. Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta la parte del servizio che intende subappaltare.

ART.4 CESSIONE DEL CONTRATTO

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto

ART.5 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'operatore economico la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Dlgs. 50/2016 e smi.
Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Dlgs. 50/2016 e smi.

ART.6 GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di servizi di progettazione la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta non è richiesta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART.7 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, che dovrà essere resa conformemente a quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei Contratti. Tale garanzia copre gli oneri derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dal diritto di risarcimento dei danni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di aver effetto dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART.8 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo delle garanzie fideiussorie è ridotta al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nel caso in cui l'operatore possieda le altre certificazioni previste nel citato art. 93, c. 7 trovano applicazione le ulteriori forme di riduzione delle garanzie ivi previste.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutti gli operatori in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono prestazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato mediante produzione di copia autenticata nelle forme di legge di certificazione di qualità rilasciata da istituto abilitato
In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui sopra, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore partecipante e aggiudicatario, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'operatore ausiliario.

ART.9 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 24, c. 4, del DLgs. 50/16 e smi, l'operatore economico è obbligato a stipulare, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- nel caso di polizza specifica limitata al singolo incarico di progettazione, la polizza deve avere durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera;
- nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di progettazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso specifica dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni di cui al precedente punto per lo specifico progetto.
E' fatto obbligo di integrazione della polizza qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico l'importo dei lavori aumentasse. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza del contratto.
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

ART.10 OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Oltre a quanto stabilito nel seguito del presente capitolatoe per le diverse tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell'Operatore economico i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente capitolato.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'operatore economico il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

ART.11 ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge nonché a quanto indicato nel capitolato, sono a carico dell'operatore in quanto trovano compenso nel compenso professionale, l'approntamento e l'organizzazione delle prestazioni anche su più progettazioni/verifiche contemporanee, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante.

ART.12 PAGAMENTI

I pagamenti relativi alla progettazione, per ogni livello progettuale, avverranno una volta effettuata con esito positivo la verifica di cui all'art. 26 del Dlgs 50/2016.

Una volta acquisito il verbale di verifica il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro i successivi 45 giorni provvederà ad acconsentire alla fatturazione concernente le prestazioni progettuali espletate e verificate positivamente.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Committente, termine che dovrà essere opportunamente riportato nelle fatture emesse.

La Stazione appaltante provvede al pagamento delle fatture previa verifica della regolarità contributiva presso gli organi ed enti competenti. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Operatore Economico risultante dal DURC.

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i

ART. 13 DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 50/2016 e smi, individua un Direttore per l'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il compito fra l'altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'operatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'operatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga a regola d'arte ed in conformità al presente capitolato.

I controlli e le verifiche effettuate nel corso delle prestazioni dalla Direzione per l'esecuzione del contratto non liberano l'operatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti la responsabilità progettuale, la buona riuscita del servizio, la sua rispondenza alle clausole contrattuali né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso del contratto.
L'operatore dovrà fare riferimento alla Direzione dell'esecuzione del contratto, per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.
Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'operatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione dell'esecuzione del contratto le opportune istruzioni in merito.
E' salva la facoltà dell'operatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
Le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato.

ART.14 CONTROLLI E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilità dei soggetti contraenti, la Committente ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire l'osservanza delle prescrizioni tecniche, delle indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente. Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dalla Committente che in fase di espletamento del servizio è stata violata anche una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente Capitolato o non rispettate le indicazioni progettuali impartite , la Committente stessa può fissare un termine temporale affinché l'operatore economico esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato senza che l'operatore economico abbia provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed indicazioni contrattuali, è facoltà della Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per inadempienza dell'operatore, la quale dovrà provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Committente medesima e dei danni subiti per la conclusione del servizio appaltato. L'operatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

ART.15 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore per l'esecuzione del contratto, tramite la trasmissione degli elaborati progettuali timbrati e firmati.

ART.16 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

Per quanto attiene la progettazione, l'atto di validazione del progetto è considerato l'atto finale per accertare la regolare esecuzione delle prestazioni del singolo contratto attuativo rese dall'operatore economico in relazione al servizio affidato.

ART.17 PENALI

In caso di inadempienza accertata agli obblighi riportati nel presente capitolato, fatte salve ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto commissionato pari allo 0,5% dell'importo. Nel caso di consegna di documentazione non completa e/o non firmata in ogni sua parte, l'Amministrazione rigetterà la medesima e avvierà, se del caso, il calcolo del ritardo. Nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate superi il 10% del valore dell'intero importo affidato, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo. In caso di mancata partecipazione alle

riunioni convocate dal Direttore per l'esecuzione del contratto, sarà applicata all'operatore economico una penale di € 100 per ogni incontro.

ART.18 GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Tre errori di progettazione che non consentono la verifica del progetto;
- Subappalto non autorizzato
- DURC irregolare per due volte consecutive
- il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;

Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

ART.19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'operatore economico inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dall'operatore economico per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.
L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'operatore non più idoneo a continuare il servizio;
b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico dell'operatore economico;
c. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
d. nei casi di morte del legale rappresentante dell'operatore economico firmatario del contratto, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'operatore economico, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni negli appalti derivanti dal presente capitolato;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nel contratto stesso;
h. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva.
Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto e trattenere la cauzione definitiva, l'operatore economico sarà tenuto nei confronti della stazione appaltante al

pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione del contratto, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere i l'affidamento con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato il contratto.
L'operatore economico non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'operatore economico dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata.

ART.20 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 109, c. 1, del DLgs. 50/2016 e smi, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite.

ART.21 TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente capitolato è competente il foro di Firenze. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART.21 DOMICILIO

All'atto del contratto l'operatore economico dovrà comunicare il proprio domicilio il quale potrà essere eletto presso la sede aziendale.

ART.22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e smi, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART.23 CODICI DI COMPORTAMENTO

Il Professionista dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART.1 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'operatore dichiara di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto delle prestazioni e della consistenza dell'edificio, nonché di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione delle attività commissionate.
Rientra tra gli oneri del presente capitolato il coordinamento dell'operatore, in fase di redazione dei progetti commissionati, con il RUP, il DEC ed i progettisti incaricati dall'amministrazione committente delle altre progettazioni, siano esse architettoniche, impiantistiche elettriche e meccaniche, per assicurare l'armonizzazione e la congruenza delle varie parti progettuali
Rientra altresì tra gli oneri a carico dell'operatore economico l'organizzazione e l'espletamento delle attività, siano esse progettuali, di verifica di vulnerabilità sismica, di indagine di qualsiasi tipo e propedeutiche al servizio commissionato dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle attività ospitate nell'edificio.

L'espletamento dell'incarico da parte dell'operatore economico prevede anche la partecipazione ad incontri e riunioni per la pianificazione dell'attività progettuale ed il suo coordinamento con altri soggetti a qualsiasi titolo incaricati o designati da parte dell'Amministrazione . Il Direttore dell'esecuzione del contratto, a tale scopo , potrà convocare incontri e riunioni alle quali l'operatore economico è tenuto a partecipare.

ART.2 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del Contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'incarico è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme, di seguito elencate a titolo esemplificativo
e non esaustivo.

Norme relative al contratto e alla sua stipulazione
- Codice Civile, artt. 1655 e ss. "Dell'appalto";
- Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;
- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- DPR 207/2010 e s.m.i.

Norme tecniche
- D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni "; e s.m.i;
- D.M. 26/08/1992 Norme di Prevenzione Incendi per l'Edilizia Scolastica e s.m.i;
- D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i;
- D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;

ART.3 ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'operatore dovrà organizzarsi con proprio personale, mezzi ed attrezzature tali da garantire il totale soddisfacimento dei termini predisposti dalla Committente, nei modi e nei tempi negli stessi precisati, in maniera tale da garantire il rispetto della programmazione annuale/triennale della Committente in materia di Opere Pubbliche.

Qualora l'operatore non fosse in grado di eseguire i servizi a lui affidati nei termini prescritti, è riconosciuta fin d'ora alla Committente la facoltà di affidare ad altro operatore gli incarichi di progettazione o verifica, oggetto del presente Capitolato, senza che per questo l'operatore possa rivendicare eventuali indennizzi o risarcimento danni.

ART.4 ATTIVITÁ DI INGEGNERIA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, VERIFICA E ALLA REDAZIONE DEI PSC

Il contenuto degli elaborati progettuali e delle relazioni a supporto deve risultare coerente con il livello di progettazione richiesto in riferimento al DPR 207/2010, al Dlgs 50/2016, al D.Lgs, 81/2008 e alle linee guida dell'Anac nonché di ogni altra norma in materia emanata o emananda nel corso dell'esecuzione dell'incarico, che si intendono qui integralmente riportati anche se materialmente non allegati.
Nella fase di sviluppo del progetto l'operatore è tenuto a coordinarsi e a relazionarsi sistematicamente ed in via progressiva con la Committente acquisendo ogni eventuale osservazione o indicazione in merito.
Per l'elaborazione degli elenchi prezzi e computi metrici dei progetti l'operatore economico è tenuto ad utilizzare prioritariamente il Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana ultima edizione; in mancanza di voci di prezzo adeguate potrà fare riferimento a prezzari editi a cura di altre Regioni italiane (p.es. Regione Umbria) o procedere all'elaborazione di analisi dei prezzi. Ogni analisi del prezzo dovrà basarsi per quanto riguarda i materiali, sui prezzi derivati da almeno tre diverse offerte commerciali.
Nell'importo è da ricomprendersi ogni onere per la presentazione dei progetti commissionati presso gli uffici degli enti di autorizzazione e di controllo (tipicamente Uffici del Genio Civile, Sovrintendenza etc.) con la sola esclusione delle spese amministrative per istruttoria e conservazione delle pratiche, che restano a carico della committente.
L'operatore economico ha l'obbligo di consegnare al Committente i files completi del progetto, a qualsiasi livello di definizione (fattibilità/preliminare, definitivo, esecutivo) su supporto digitale, sia in formato PDF firmato digitalmente sia in formato editabile (files sorgenti).
I formati ammessi per i files editabili sono i seguenti:
Relazioni : Word, Excel
Elaborati grafici : DWG
Dovranno essere forniti i files completi di input/output dei programmi software usati per l'elaborazione del progetto, quali input/output di software per il calcolo delle strutture, per i computi metrici, etc.
L'operatore economico ha inoltre l'obbligo di consegnare al committente copie cartacee complete degli elaborati strutturali nelle seguenti quantità minime:
- 1 copia completa, per ogni livello progettuale, da sottoporre alla verifica e validazione del progetto; l'onere per la consegna degli elaborati al soggetto verificatore resta a carico dell'operatore economico.
- 1 copia completa del progetto definitivo ed esecutivo da archiviare;
- Copie complete da inoltrare agli enti autorizzatori (Uffici del Genio Civile, Sovrintendenza, VVF) nelle quantità da questi richieste per l'autorizzazione della pratica.
La progettazione definitiva ed esecutiva, completa in ogni sua parte compresa l'eventuale redazione del PSC, dovrà essere consegnata nei tempi indicati nel presente capitolato

ART.5 ATTIVITÁ DI INGEGNERIA RELATIVE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA

La verifica sismica di strutture, ivi incluse le indagini necessarie, eseguita ai sensi della Circolare n. 7 del 21/01/2019, delle *"Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni"* (DM 17/01/2018),

dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Per l'espletamento delle attività in oggetto dovrà essere altresì rispettata anche la Legge Regionale della Regione Toscana n. 56 del 30.07.97, nonché i relativi programmi attuativi VEL, VSM e VSCA, all'interno dei quali sono riportate le istruzioni tecniche per l'esecuzione di rilievi ed indagini su terreno e strutture.
Nel caso in cui le verifiche per azioni statiche condotte ai sensi delle *"Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni"* (DM 17/01/2018) non risultino verificate, è obbligo di procedere alle verifiche previste dalle normative previgenti la data di costruzione dell'edificio, in riferimento al punto C2,1 della circolare n. 7 del 21/01/2019.

ART.6 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le strutture da sottoporre a verifica, ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC 2018, potranno essere anche di Classe III o IV .

L'incarico, in funzione degli obiettivi dello stesso, può prevedere le seguenti attività:

- acquisizione documentazione inerente l'organismo strutturale da verificare;
- rilievi strutturali, architettonici ed esame a vista;
- campagna di indagini e prove diagnostiche e geologiche, da eseguire in base a quanto stabilito dal DM di cui sopra. La campagna di accertamenti, proposta dal professionista ed in linea con la normativa in vigore, dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Stazione Appaltante;
- produzione di relazione geologica-geotecnica; ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la relazione geologica può essere redatta esclusivamente da un geologo.
- ripristini edili;
- relazione finale di verifica, comprensiva di resoconto dei rilievi effettuati e delle prove eseguite, calcoli strutturali sia statici che sismici eseguiti, analisi dei risultati conseguiti e giudizio finale di verifica, con l'indicazione delle eventuali carenze strutturali.
- In caso di sola verifica di sicurezza, indicazioni circa:
  - gli eventuali interventi necessari di adeguamento strutturale su detto immobile per garantire la stabilità dell'edificio alle azioni statiche e sismiche;
  - i costi relativi alle singole ipotesi di adeguamento strutturale di cui sopra.
- Eventuale compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica di edifici rilevanti ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (ordinanza n. 3274/2003 – articolo 2, commi 3 e 4, dm 17/01/2018).

ART.7 VERIFICA SISMICA

Con riferimento alla Circolare n.617 del 02/02/2009 ed al Decreto 21 ottobre 2003 "Disposizione attuative dell'art.2, commi 2, 3 e 4 dell'Ordinanza P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003, recante elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (G.U. n.252 del 29 ottobre 2003)", le verifiche sismiche dovranno essere sviluppate in modo da raggiungere un livello di acquisizione dei dati pari a 2.
Si riepilogano di seguito gli obiettivi ed i gradi di approfondimento d'indagine previsti per il livello di verifica 2:

- OBIETTIVO DELLA VERIFICA: definizione di tre livelli di accelerazione al suolo, mediante una curva di capacità globale forza-spostamento, corrispondenti ai 3 stati limite, in base alla tipologia strutturale dell'edificio e dei loro rapporti (α_u ed α_e) con le accelerazioni attese con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni.

- LIVELLO DI PRIORITA': strutture ad elevata priorità ricadenti in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nel quale ricade l'immobile.
- LIVELLO DI CONOSCENZA: LC2
- VERIFICHE IN SITU: è richiesta la determinazione delle categorie di suolo tramite prove in situ. Rilievo completo e verifiche in situ estese, secondo quanto indicato all'Art. / della L.R. 36 del 9/07/2009.
- TIPO DI VERIFICA: si prevede l'adozione di un'analisi non lineare (statica o dinamica) con le variazioni specifiche per le diverse tipologie strutturali.

Gli esiti delle verifiche verranno esplicitati in apposita relazione ed anche tramite la compilazione delle scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (ordinanza n. 3274/2003 – articolo 2, commi 3 e 4, dm 17/01/2018). Per l'effettuazione delle verifiche viene richiesto di riportare i valori di accelerazione al suolo (PGA_C) e di periodo di ritorno (T_{RC}) corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite: PGA_{CLC}, PGA_{CLV}, PGA_{CLD}, $PGA_{CLO.}$ Analogamente per i periodi di ritorno TRC, i cui indici diventano T_{RCLC} , T_{RCLV} , T_{RCLD} e T_{RCLO} rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV, SLD ed SLO. Ovviamente nelle schede di verifica vanno compilati i soli valori relativi agli stati limite considerati nell'analisi. Anche se per le opere in classe IV è richiesta la sola verifica per lo SLO, per maggior completezza si prevede anche l'effettuazione anche di quella per lo SLD. La verifica per lo SLU può essere effettuata nei confronti dello SLV o SLC. Per gli edifici in muratura si assume che la verifica dello SLV implichi anche la verifica dello SLC (Circolare C8.7.1.1).

Il tecnico:

Ing. Gianni Paolo Cianchi